

FOGLIO INFORMATIVO “OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

CLESSIDRA FACTORING S.P.A.

Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra

Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Sede legale: Piazza San Babila 1/3 – 20122 Milano (MI)

Sede operativa: Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD)

Codice Fiscale e Partita IVA: 04469300265

Numero di telefono: 049 6365800 - **Numero di fax:** 049 6365806

Sito internet: www.clessidrafactoring.it

Posta elettronica: info@clessidrafactoring.it - clessidrafactoring@pec.it

Capitale Sociale: 23.650.000,00 € i.v.

N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265 - N° R.E.A.: MI2625967

Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di factoring italiane

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con dati e qualifica del SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

Con il contratto di finanziamento, strutturato come Appendice alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, la società di factoring (Clessidra Factoring S.p.A., Società di Factoring, Factor, Cessionario) eroga al soggetto finanziato (di seguito anche Cliente, Richiedente) una somma di denaro per l'acquisto di crediti futuri ai sensi della Legge 52/91 già notificati ai debitori ceduti oppure al fine di permettere alla Società di Factoring di subentrare su crediti ceduti dal Cliente ad altri intermediari bancari/finanziari.

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire anche tramite pagamento diretto a soggetti diversi dal Cliente così come da disposizioni impartite dal Cliente alla Società di Factoring.

La scadenza del finanziamento è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nell'appendice stessa. In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Società di Factoring può richiedere, se previsto, un compenso.

Al finanziamento saranno applicati tassi diversi a seconda della durata dello stesso.

Il finanziamento è riservato ad aziende operanti in Italia/clienti non consumatori. Il finanziamento deve necessariamente essere richiesto e attivo per scopi riferibili all'attività imprenditoriale e professionale del Richiedente, il quale dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, di stipularlo esclusivamente per scopi riferibili all'anticipo di crediti futuri oppure per permettere alla Società di Factoring di subentrare ad altro cessionario a cui il Cliente ha inviato il recesso del contratto.

Il rimborso del finanziamento avverrà o girocontando le somme dal conto di addebito del finanziamento medesimo al conto di registrazione delle cessioni di credito a fronte della cessione dei crediti, oppure direttamente da parte del Cliente entro i termini stabiliti in Appendice contrattuale.

Principali rischi a carico del richiedente il finanziamento:

L'importo attualizzato del debito residuo dovrà essere rimborsato anticipatamente nei seguenti casi:

- Cessazione dell'attività di impresa;
- Cessazione delle garanzie eventualmente rilasciate.

La Società di Factoring inoltre ha facoltà di richiedere anticipatamente il rimborso del finanziamento qualora il Cliente abbia reso dichiarazioni non veritiere e/o venga protestato od assoggettato ad azioni esecutive e/o in caso di decadenza del beneficio del termine.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

TASSO DI INTERESSE		
Tasso di interesse nominale posticipato	Tasso Fisso	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 9,8625% annuo con liquidazione periodica posticipata.
	Tasso Variabile	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso (9,8625%) sopra riportato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.
Parametro indicizzazione		Euribor 3 mesi media mese precedente ¹ – divisore 360
Periodicità liquidazione interessi		Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03; 30/06; 30/09; 31/12).
Tasso interesse di mora		Tasso di riferimento BCE in vigore + 8,00% e comunque nei limiti di legge.

Commissione di finanziamento – su esposizione	Da calcolarsi alla fine di ogni trimestre solare (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) sull'esposizione finanziaria massima raggiunta nel corso del trimestre di riferimento.	3,00%
Spese per bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dalla società anche virtualmente.	Al costo tempo per tempo vigente

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet

¹ Pubblicato su Il sole 24 ORE (o altro quotidiano specializzato). Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione.

www.clessidrafactoring.it della Società di Factoring. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2, della Legge 108/1996 i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti dall'Intermediario per spese bancarie, legali, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti anche contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
--

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto di factoring in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Società di Factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, commissioni, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, avrà diritto alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha l'obbligo di rimborsare la propria esposizione entro 30 giorni, salvo sia diversamente previsto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può inviare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami di Clessidra Factoring S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Via San Marco, 9/M - 35129 Padova o per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@clessidrafactoring.it – clessidrafactoring@pec.it. Clessidra Factoring S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Cliente rimasto insoddisfatto della risposta di Clessidra Factoring S.p.A. o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB – sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito internet dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito aziendale www.clessidrafactoring.it alla sezione «Trasparenza / Guide Pratiche», oppure è possibile richiedere informazioni agli uffici di Clessidra Factoring.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del Cliente, da un'associazione di categoria alla quale il Cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Esso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito internet dell'ABF. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In alternativa alla proposizione del ricorso all'ABF, il Cliente insoddisfatto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4

marzo 2010, n. 28. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Società di Factoring possono tuttavia rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel predetto registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della controversia, in ogni caso, l'Autorità Giudiziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o Factor)	Clessidra Factoring S.p.A.
Appendice contrattuale	Documento che costituisce parte integrante delle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring con cui si procede alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o a fare delle precisazioni.
Cessione del credito	Il negozio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, in base alla legge 21.02.1991, n.52 o in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Cliente	La persona giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di finanziamento, rappresentato dall'appendice alle Condizioni Generali per le Future operazioni di Factoring.
Conto	Qualsiasi conto che a discrezione del Factor sarà necessario aprire per la gestione del rapporto di finanziamento.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cliente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cliente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o altro titolo diverso.
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti ceduti al Factor.
Decadenza del beneficio del termine	In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti, è facoltà della Società di Factoring di invocare la decadenza del beneficio del termine e pertanto chiedere l'immediato rimborso del finanziamento erogato.
Euribor	Tasso d'interesse, per depositi interbancari in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation e pubblicato sui maggiori quotidiani economici.
Finanziamento	Erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di crediti futuri ai sensi della Legge 52\91 già notificati ai debitori ceduti oppure al fine di permettere alla società di factoring di subentrare su crediti ceduti dal Cliente ad altri intermediari bancari\finanziari con il vincolo della restituzione della stessa, oltre agli interessi maturati, entro i termini stabiliti in Appendice contrattuale.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Società di Factoring in ragione dell'operazione di finanziamento.
Liquidazione degli interessi	Periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario dal quale dipende la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato. Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, l'indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di Sostituzione, pubblicato sul sito internet del Factor, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB).
Reclamo	Ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) alla Società di Factoring un suo comportamento o un'omissione.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO hanno natura meramente informativa, non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e si intendono valide sino a nuovo avviso.